



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

ORIGINALE

Registro Generale n. 26

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 23-08-2018

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER EMERGENZA
SANITARIA DOVUTA AL MANIFESTARSI DEL VIRUS WEST NILE
TRASMESSO DALLE ZANZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ALBAREDO D'ADIGE**

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di agosto, il Sindaco RUTA GIOVANNI

PREMESSO che l'Azienda ULSS 9 – Scaligera di Verona, con nota del 08/8/2018 prot. n. 133968, ha segnalato a quest'Ente il manifestarsi di un caso umano di West Nile Disease in un cittadino residente in questo comune nel capoluogo;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Veneto per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori, che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi ed eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di cento (100) metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio con la possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale addetto alla vigilanza sanitaria;

VISTE le disposizioni di cui alla sopra richiamata nota dell'ULSS n. 9 che ritengono indispensabile provvedere a:

- trattare i focolai larvali presenti intorno al sito ove è stato riscontrato il caso umano per un raggio di 500 metri in presenza di area urbanizzata,
- in area urbana, inoltre, effettuare un intervento adulticida (spaziale) utilizzando p.a. ad azione abbattente (tetrametrina e/o fenotrina) per un raggio di 200 metri dall'abitazione del residente contagiato;

RILEVATO che nella zona sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

RILEVATO, altresì, che l'area di intervento comprende via degli Alpini e vie limitrofe site nel capoluogo;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati e/o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

VISTA la necessità di dover intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di dover provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonti di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini nonché alla popolazione presente sul territorio comunale;

ATTESO che oltre alle aree pubbliche in cui è già stato effettuato l'intervento nel mese di agosto è necessario intervenire anche sulle aree private;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, avente ad oggetto: "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'articolo n. 13 del Capo I, del Titolo I ("Attribuzioni dei Comuni") e dell'articolo 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);

VISTA la Circolare del Ministero della Salute avente ad oggetto "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia - anno 2018";

VISTO il vigente "Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione della Regione Veneto;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo dei Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore della Sanità;

Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

ORDINA

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATE PER FARNE PARTE INTEGRANTE, FORMALE E SOSTANZIALE , QUANTO SEGUE:

- a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona compresa nel raggio di 200 metri dall'area di contagio sopra indicata seguendo le indicazioni operative del protocollo di emergenza: di permettere l'accesso agli operatori della ditta RATTICIDA VENETA SAS – Via del Bersagliere -

Verona, incaricata, da questo comune, del servizio di disinfestazione, per l'effettuazione di trattamenti adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata, dando atto che il trattamento verrà effettuato nel raggio di duecento (200) m;

- di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali a partire dalle ore 8.00 del 29/8/2018 fino al termine delle operazioni previste, indicativamente, per le ore 12.00 del 29/8/2018

Nel caso di eventi metereologici avversi il trattamento verrà effettuato il primo giorno utile.

ORDINA INOLTRE

ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società e associazioni che gestiscono le aree commerciali e spazi ad uso comune, ecc.) di:

- attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;

- affiggere copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare, qualsiasi raccolta, di acqua stagnante anche temporanea;

- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare futuri accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione di acqua nei tombini; trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...;

- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte e improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;

- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;

- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli in plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua;

- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

Precauzioni da adottare:

- prima del trattamento adulticida nei giorni ed orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronte al consumo o proteggere le piante con teli in plastica in modo che non siano direttamente investite dal prodotto insetticida;

- durante il trattamento adalticida tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- durante il trattamento adalticida nei giorni e orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio di aria;

In seguito al trattamento si raccomanda di:

- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data la più ampia ed immediata diffusione;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle relative sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Comando di Polizia Locale – Sede
 - Comando di Compagnia Carabinieri di Ronco all'Adige;
- che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza:
 - all'Azienda ULSS n. 9 – Dipartimento di Prevenzione di Verona
 - Alla Prefettura di Verona

AVVERTE

- è fatto obbligo a tutta la cittadinanza di provvedere ad attuare una efficace lotta alle zanzare secondo quanto indicato nella disposizione normativa stessa;
- che trattandosi di ordinanza contingibile e urgente non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- che ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs 104/2010 è ammesso ricorso contro il presente provvedimento al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on –line ai sensi dell'art. 8 della Legge 1199/1971
- che ai sensi degli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” per l'inottemperanza agli obblighi sanciti dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO
RUTA GIOVANNI**

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
